

potrà ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, provvederà in modo definitivo. »

La Commissione e il Governo hanno dichiarato di accettare questa aggiunta dell'onorevole Garibaldi Menotti. Però il ministro ha proposto che sia rimandata all'articolo 10.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Precisamente.

Presidente. Poi viene l'ultimo capoverso dell'articolo che rileggo:

« L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge. »

A questo capoverso non sono proposti emendamenti.

Da ultimo viene l'aggiunta dell'onorevole Pantano, il quale ha chiesto che si votino per divisione le diverse parti di questo suo emendamento, di cui si è data già lettura.

Garibaldi Menotti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Garibaldi Menotti. Prima di venire alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, proporrei che la discussione di questo disegno di legge fosse sospesa perchè il ministro di agricoltura potesse far verificare negli uffici del registro quanti sono coloro che pagano le tasse per questi diritti di cui si parla nella legge.

La proposta, infatti dell'onorevole Cambray-Digny è molto grave; con essa l'articolo 9 nella sua seconda parte resta addirittura annientato.

Presidente. L'onorevole Garibaldi Menotti propone di sospendere la votazione dell'articolo 9, e il seguito della discussione di questo disegno di legge, e che sia rimandato al Ministero per ulteriori studi.

L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. La proposta dell'onorevole Garibaldi è, come a me pare, di sospendere solo l'articolo 9, per verificare bene i fatti da lui indicati, e fare una specie d'inchiesta, facilissima del resto, perchè ci sono nel mio Ministero moltissimi atti intorno al valore di queste servitù. Io non mi oppongo alla proposta, rimanendo sospesi pure tutti gli emendamenti proposti a quest'articolo.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura

dichiara di accettare la sospensione dell'articolo 9 e che venga rimandato alla Commissione perchè questa insieme col ministro possa farne oggetto di nuovi studi.

Onorevole Garibaldi Menotti, accetta dunque la sospensiva del solo articolo 9?

Garibaldi Menotti. L'accetto; solamente, mi pare che siccome all'articolo 10 è rimandato il mio emendamento strettamente connesso con questo articolo 9, così bisognerebbe sospendere fin d'ora anche l'articolo 10.

Costa Andrea. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Mi pare che la sospensione dell'articolo 9 importi anche la sospensione degli altri articoli che vi sono connessi e quindi di tutta la legge: perciò credo si debba sospendere la discussione di tutta la legge.

Presidente. Onorevole Garibaldi Menotti, la sua aggiunta troverà sede nell'articolo 10; ma si potrà votare l'articolo 10 con la riserva che la sua aggiunta formi argomento di nuova discussione quando ritorneremo sull'articolo 9.

Allora, se non vi sono obiezioni in contrario, pongo a partito la proposta dell'onorevole Garibaldi Menotti, accettata dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che si sospenda l'articolo 9, affinchè ministro e Commissione possano farne oggetto di nuovi studi.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Passeremo all'articolo 10 colla riserva, di cui ho parlato, relativa all'aggiunta proposta dall'onorevole Menotti Garibaldi.

« Art. 10. Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura della servitù di cui all'articolo 1 della presente, possono gl'interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

« L'appello è sospensivo e deve interpersi nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri, ne' modi di legge.

« Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni, ordinano le perizie e le verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze, e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie ed elementi al riguardo. »

L'onorevole Garibaldi ha facoltà di svolgere la sua aggiunta, di cui ho già dato lettura.